



L'anno duemiladodici, addì **3 luglio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 40996 del 28 giugno 2012, il cui ordine del giorno è stato integrato con la nota prot. 41646 del 3 luglio 2012, nell'Aula Organi Collegiali, si è riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente, ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Giorgio Spangher, prof. Giuseppe Ciccarone (entra alle ore 15.55), prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof. Giuseppe Venanzoni, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof.ssa Marta Fattori, prof. Vincenzo Ziparo, Eugenio Gaudio (entra ore 16.30), prof. Adriano Redler, prof. Vincenzo Nesi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra ore 16.30), prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Guido Valesini, prof. Marcello Scalzo, prof. Pierluigi Valenza, prof. Andrea Magri, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof. Alfredo Antonaci, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio Piras, prof. Fabio Giglioni, prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza, sig. Livio Orsini, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Fabrizio Fioravanti, dott. Paolo Piccini (entra alle ore 16.30), arch. Giovambattista Barberio (entra alle ore 16.10), dott. Francesco Mellace, dott. Giuseppe Alessio Messano e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Prorettori: prof. Antonello Biagini, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Federico Masini, prof. Giancarlo Ruocco, prof. Bartolomeo Azzaro e prof. Giorgio Alleva.

Assenti giustificati: prof. Fabrizio Orlandi, prof. Francesco Quaglia e prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto.

Assenti: sig. Vito Trinchieri e dott. Giuseppe Rodà.

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



- 3 LUG. 2012

INCARICHI DI INSEGNAMENTO CONFERITI AI RICERCATORI EX ART. 23 LEGGE 240/2010

Il Presidente comunica che la Commissione mista Attività didattica dei ricercatori, costituita dal Senato Accademico nella seduta del 13 marzo 2012, si è riunita più volte ed ha elaborato un documento finale approvato a maggioranza, sul quale l'amministrazione aveva alcune perplessità in ordine alla consistenza delle articolazioni interne degli insegnamenti.

In merito, si è svolto un ulteriore incontro con il Prorettore Vicario ed il Direttore Generale, durante il quale la materia è stata discussa nuovamente e si è arrivati alla seguente proposta che prevede la definizione di una nuova regolamentazione interna, che entrerà in vigore dall'anno accademico 2013/2014, e l'adozione di provvedimenti transitori per gli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013.

A) Regolamentazione a regime dall'anno accademico 2013-2014 (redatta in base alla normativa vigente alla data della presente istruttoria):

1. ai ricercatori possono essere affidati interi corsi di studio con responsabilità del relativo insegnamento.

Per evitare la parcellizzazione delle attività didattiche i corsi di studio – come previsto dall'art. 4 comma 2 del D. M. 16/3/2007 e come ribadito dall'emanando documento B dell'ANVUR predisposto ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2012 n. 19. (A.2.1.4.) non possono essere inferiori a 6 o 5 CFU in collegamento al vincolo che prevede un numero massimo di prove di verifica di profitto (massimo 20/12 esami).

2. Qualora peculiari esigenze didattiche impongano di adottare articolazioni interne ad un singolo insegnamento, si conviene che l'articolazione interna non possa eccedere due docenti o ricercatori e che ogni sottoparte non possa essere inferiore a 3 CFU (2 CFU per l'area medica ed 1 CFU per le professioni sanitarie). Resta fermo che, in questi casi, si tratta di semplici articolazioni interne degli insegnamenti – che possono essere riferite esclusivamente allo stesso anno di corso – senza correlata responsabilità dell'insegnamento e che non si possano prevedere insegnamenti con responsabilità condivise.

Il Nucleo di valutazione d'Ateneo verifica l'esistenza delle peculiari esigenze didattiche.

WWR

6/05/12



- 3 LUG. 2012

3. Ai ricercatori di cui ai punti 1 e 2 è previsto, ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010, il pagamento di un compenso per l'attività didattica svolta nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

4. E' esclusa la possibilità di compensare la didattica integrativa svolta dai ricercatori.

B) Provvedimenti relativi all'anno accademico 2011-12:

Per il corrente anno accademico si conviene di riconoscere l'apporto didattico prestato dai ricercatori, purché regolarmente approvato dagli organi competenti e inserito in GOMP e con l'esclusione della didattica integrativa, a prescindere dal numero dei crediti effettuati e dalla responsabilità dell'insegnamento.

Il definitivo conteggio dei CFU effettivamente svolti (che includono sia quelli erogati con attribuzione della responsabilità che senza) e il confronto con quelli a suo tempo finanziati dal Senato accademico consentirà di stabilire se procedere ad un complesso lavoro di riassegnazione delle risorse con le necessarie compensazioni del caso, ovvero destinare risorse aggiuntive a questo scopo verificando prioritariamente le disponibilità delle Facoltà e, subordinatamente, del bilancio universitario.

C) Provvedimenti relativi all'anno accademico 2012-13:

ove la situazione del 2012-2013 non sia sostanzialmente dissimile da quella dell'anno in corso, sembra opportuno procedere come per il 2011-2012.

In proposito, il Presidente comunica che la Ripartizione IV, in data 2 luglio 2012, ha estratto dalla sezione GOMP del Sistema informativo Integrato di Ateneo per la Didattica (SIAD) i seguenti dati relativi agli a.a. 2011/2012 e 2012/2013:

a.a. 2011/2012: Programmazione reale	
n. crediti erogati da Ricercatori in qualità di responsabili dell'intero insegnamento (per i quali era già previsto il pagamento ai sensi della delibera del SA del 12 luglio 2011)	12080
n. crediti erogati da Ricercatori senza la responsabilità dell'intero insegnamento (per i quali non era previsto il pagamento)	2831



3 LUG. 2012

TOTALE CREDITI EROGATI DAI RICERCATORI	14911
a.a. 2012/2013: Programmazione virtuale	
n. crediti erogati da Ricercatori in qualità di responsabili dell'intero insegnamento	11409
n. crediti erogati da Ricercatori senza la responsabilità dell'intero insegnamento	3756
TOTALE CREDITI EROGATI DAI RICERCATORI	15165

Appare evidente come la situazione relativa ai due anni accademici in esame possa considerarsi sostanzialmente omogenea, in quanto **la differenza in termini di crediti erogati dai Ricercatori è pari a 254** e che, pertanto, per detti anni accademici possa essere adottata la medesima decisione di cui ai precedenti punti B) e C).

Il Presidente ribadisce che quanto previsto alle precedenti lettere B) e C) esaurisce la sua valenza relativamente agli anni accademici di riferimento e non è reiterabile, a legislazione vigente, per il futuro.

Il Presidente precisa, inoltre, che tutta l'attività didattica effettuata dai Ricercatori, oltre a quella espressamente classificata come didattica integrativa nella programmazione virtuale e reale presente nel GOMP deve essere opportunamente certificata dalle strutture didattiche, anche ai fini della valutazione e propone al Senato Accademico di invitare le strutture didattiche, a partire dal prossimo anno accademico 2012/2013, a specificare sempre nel GOMP la tipologia della didattica.

Il Presidente invita il Senato Accademico a deliberare.

Cur



DELIBERAZIONE N. 335/12

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTO** il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
- VISTO** il D.M. n. 17 del 22 settembre 2010;
- VISTO** l'art. 6 della legge 240 del 30 dicembre 2010;
- TENUTO CONTO** di quanto emerso nel dibattito;
- con voto unanime**

DELIBERA

- ❖ di riconoscere, per gli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013, l'apporto didattico prestato dai ricercatori, purché regolarmente approvato dagli organi competenti sia per gli insegnamenti attivati ai sensi del D.M. n. 509/99, sia per gli insegnamenti di Corsi attivati ai sensi del D.M. n. 270/2010 inseriti in GOMP nella programmazione reale per l'a.a. 2011/2012 e nella programmazione virtuale per l'a.a. 2012/2013, con l'esclusione della didattica integrativa, a prescindere dal numero dei crediti effettuati e dalla responsabilità dell'insegnamento.

Per quanto concerne le modalità di assegnazione e/o definizione di fondi aggiuntivi si rinvia alle decisioni che il Consiglio di Amministrazione intenderà assumere ai sensi dell'art. 6 della legge 240/2010.

- ❖ Di adottare per l'anno accademico 2013/2014 a regime, fermo restando la normativa vigente, le seguenti determinazioni:

1. ai ricercatori possono essere affidati interi corsi d'insegnamento con responsabilità del relativo insegnamento.

Per evitare la parcellizzazione delle attività didattiche i corsi di studio – come previsto dall'art. 4 comma 2 del D. M. 16/3/2007 e come ribadito dall'emanando documento B dell'ANVUR predisposto ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2012 n. 19. (A.2.1.4.) – non possono essere inferiori a 6 o 5 CFU in collegamento al vincolo che prevede un numero massimo di prove di verifica di profitto (massimo 20/12 esami).

2. Qualora peculiari esigenze didattiche impongano di adottare articolazioni interne (moduli) ad un singolo corso d'insegnamento, si

6 bis 1



- 3 LUG, 2012

conviene che l'articolazione interna (moduli) non possa eccedere due docenti (con l'esclusione dei Corsi di Laurea a ciclo unico di Medicina) e che ogni sottoparte non possa essere inferiore a 3 CFU (2 CFU per l'area medica ed 1 CFU per le professioni sanitarie). Resta fermo che, in questi casi, si tratta di semplici articolazioni interne degli insegnamenti – che possono essere riferite esclusivamente allo stesso anno di corso – senza correlata responsabilità dell'insegnamento e che non si possano prevedere insegnamenti con responsabilità condivise.

Il Nucleo di valutazione d'Ateneo verifica l'esistenza delle peculiari esigenze didattiche.

3. Ai ricercatori di cui ai punti 1 e 2 è previsto, ai sensi dell'art. 6 della Legge 240/2010, il pagamento di un compenso per l'attività didattica svolta nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

4. E' esclusa la possibilità di compensare la didattica integrativa svolta dai ricercatori.

- ❖ Di prevedere che tutta l'attività didattica effettuata dai Ricercatori, oltre a quella espressamente classificata come didattica integrativa nella programmazione virtuale e reale presente nel GOMP sia opportunamente certificata dalle strutture didattiche, anche ai fini della valutazione e raccomanda alle strutture didattiche, a partire dal prossimo anno accademico 2012/2013, di specificare sempre nel GOMP la tipologia della didattica.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati